

Ordinanza *(Avamprogetto)*
**sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di
esseri umani**
(Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹;

in esecuzione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del
16 maggio 2005² sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione da parte della Confederazione di misure di prevenzione secondo gli articoli 5 e 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- b. la concessione di aiuti finanziari federali per l'attuazione da parte di terzi di misure secondo la lettera a;
- c. la partecipazione della Confederazione a organizzazioni che attuano misure secondo la lettera a e la concessione di aiuti finanziari federali a simili organizzazioni;
- d. i compiti del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) e i compiti dell'Ufficio centrale di SCOTT per l'attuazione della presente ordinanza.

¹ RS 311.0

² RS...; FF 2011 115

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 2 Tipi di misure e scopo

¹ Sono considerate misure i programmi, le attività regolari e i progetti.

² Le misure servono alla sensibilizzazione, all'informazione, alla trasmissione di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

³ Le misure devono contribuire a:

- a. prevenire la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento; o
- b. scoraggiare la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone che porta alla tratta di esseri umani.

Art. 3 Misure della Confederazione

¹ La Confederazione può attuare le misure seguenti:

- a. campagne di informazione e di sensibilizzazione nazionali o sovraregionali e programmi;
- b. progetti scientifici in Svizzera.

² Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

³ La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se i loro interessi sono direttamente toccati.

Art. 4 Misure di terzi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l'attuazione di misure di cui all'articolo 2 in Svizzera.

² La Confederazione può partecipare a simili organizzazioni che attuano misure di cui all'articolo 2 in Svizzera e sostenerle con aiuti finanziari.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 5 Principio

La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Art. 6 Importo massimo

¹ Gli aiuti finanziari per le misure di terzi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione della misura.

³ Gli aiuti finanziari per il sostegno a organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi annualmente a loro disposizione.

Art. 7 Calcolo

¹ Gli aiuti finanziari per l'attuazione di misure di terzi sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse della Confederazione alla misura;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

² Gli aiuti finanziari a sostegno di organizzazioni sono calcolati in funzione:

- a. dell'interesse della Confederazione all'attività dell'organizzazione;
- b. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

L'Ufficio federale di polizia può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Procedura

Art. 9 Base legale e forma giuridica

¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi (LSu).

² L'Ufficio federale di polizia concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per l'attuazione di progetti;
- b. un contratto ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari, i programmi e le campagne nonché per il sostegno a organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

³ RS 616.1

³ Il contratto definisce segnatamente:

- a. l'obiettivo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rendiconti richiesti;
- d. la garanzia della qualità.

⁴ Il contratto è concluso con riserva di credito per una durata massima di quattro anni.

Art. 10 Richieste

¹ Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all'Ufficio federale di polizia.

² L'Ufficio federale di polizia emana direttive concernenti la procedura di richiesta. In esse stabilisce segnatamente quali documenti devono essere allegati alle richieste.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

¹ L'Ufficio federale di polizia esamina le richieste pervenute e decide se concedere gli aiuti finanziari.

² Se ritiene una richiesta incompleta, l'Ufficio federale di polizia concede al richiedente la possibilità di completarla.

³ Il rifiuto di una richiesta avviene per scritto e va motivato.

Art. 12 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e a oneri.

Sezione 5: Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)

Art. 13

¹ Al fine di potenziare la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, SCOTT adempie, con il sostegno dell'Ufficio centrale, i seguenti compiti:

- a. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;
- b. redige e coordina rapporti sulla situazione e sui pericoli, pareri e basi per la pianificazione;
- c. elabora strategie e piani su scala nazionale per prevenire e combattere la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e le loro conseguenze e prepara le basi necessarie per il processo decisionale politico;
- d. adempie, nel suo ambito di competenza, gli obblighi internazionali della Svizzera;

- e. coordina le misure strategiche e operative delle autorità e dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
 - f. elabora e coordina, nel suo ambito di competenza, le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
 - g. istituisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero;
 - h. propone ed elabora offerte mirate di formazione e di informazione.
- ² Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'Ufficio centrale di SCOTT adempie i compiti seguenti:
- a. esprime un parere sulle richieste di aiuto finanziario di cui all'articolo 4;
 - b. fornisce sostegno nel controllare se gli aiuti finanziari concessi sono impiegati conformemente alle disposizioni in materia;
 - c. elabora e accompagna le misure della Confederazione di cui all'articolo 3.

Sezione 6: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto

¹ I beneficiari di contributi secondo la presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all'Ufficio federale di polizia informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

² Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all'articolo 3 capoverso 2 sono tenute a presentare periodicamente all'Ufficio federale di polizia un rendiconto della loro gestione e contabilità.

Art. 15 Valutazione

¹ L'Ufficio federale di polizia valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure e degli aiuti finanziari della Confederazione.

² L'Ufficio federale di polizia riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

³ L'Ufficio federale di polizia può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

